

Lab. Doc. 410-i

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Département fédéral de justice et police
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Departement federal da giustizia e polizia

Bundesamt für Flüchtlinge
Office fédéral des réfugiés
Ufficio federale dei rifugiati
Uffizi federal da fugitivs



perché non accada mai più

**L'evoluzione
della politica d'asilo
svizzera dopo la seconda
Guerra Mondiale**

Berna-Wabern, dicembre 1999

0581-79660

BUNDESAMT FÜR FLÜCHTLINGE
Bibliothek und Dokumentation

Il rapporto Bergier

Il rapporto Bergier offre lo spunto per un'indagine sull'evoluzione della politica svizzera in materia d'asilo a partire dalla seconda Guerra Mondiale e sugli insegnamenti che la Svizzera ha saputo trarre dal passato.



L'evoluzione della politica d'asilo dopo la seconda Guerra Mondiale

In conseguenza dell'Olocausto, dopo la seconda Guerra Mondiale la comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di garantire la protezione dei perseguitati mediante il diritto internazionale pubblico.

Nel **1950**, è adottata la **Convenzione europea dei diritti dell'uomo**. Il principio del divieto di respingimento, da essa previsto, accresce la protezione delle persone perseguitate. Gli Stati contraenti si impegnano a non respingere una persona verso un Paese in cui sarebbe esposta a tortura o a un trattamento inumano.

Nel **1951**, la **Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati** istituisce un più ampio regime di protezione dei perseguitati. Gli Stati contraenti riconoscono la qualità di rifugiato alle persone che nel loro Paese, a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposti in futuro.

La **Svizzera** ha ratificato entrambe le Convenzioni. **Dal 1949**, il nostro Paese **riconosce il diritto all'asilo**, nel senso di un diritto permanente di soggiorno in caso di persecuzione politica.

In ragione dell'aumento del numero di richiedenti l'asilo, nel **1979** il Parlamento emana una propria **legge sull'asilo**, la quale riprende i principi del diritto internazionale pubblico.

L'asilo in svizzera

Chi chiede asilo in Svizzera, ha diritto a un esame individuale della sua domanda. A colui che possiede la qualità di rifugiato è riconosciuto l'asilo e, con esso, un diritto di soggiorno permanente in Svizzera. L'allontanamento verso il Paese d'origine ha luogo soltanto qualora il richiedente l'asilo non sia minacciato di persecuzione da parte delle autorità del suo Paese.

In casi dubbi, la fattispecie è chiarita mediante indagini nel Paese d'origine, analisi linguistiche e di documenti o altre perizie.

I profughi di guerra hanno diritto di soggiornare in Svizzera fino a quando non sia cessata la situazione di pericolo nel loro Paese.

In merito alle domande d'asilo decide in prima istanza l'Ufficio federale dei rifugiati, istituito nel 1990. Contro le decisioni di quest'ultimo può essere interposto ricorso presso un'autorità giudiziaria indipendente, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, la quale decide a titolo definitivo.

La Svizzera nel panorama internazionale

Attualmente, il settore dell'asilo vede soggiornare in Svizzera circa 180'000 persone, la metà delle quali beneficia di un diritto di soggiorno permanente o limitato. Soltanto nel corso della guerra in Kosovo, tra il maggio del 1998 e l'agosto del 1999, 50'000 persone hanno cercato protezione in Svizzera, la quale nel 1999 verserà circa un miliardo di dollari per l'assistenza ai richiedenti l'asilo.

In rapporto alla popolazione, la Svizzera registra ampiamente, rispetto a tutti gli altri Paesi occidentali, il maggior numero di domande d'asilo. Attenendosi alle nude cifre, nel 1999 la Svizzera occupa, con 46'000 domande d'asilo, il terzo posto tra gli Stati occidentali, dietro alla Repubblica federale di Germania e alla Gran Bretagna, ma di gran lunga davanti a grandi Paesi come Stati Uniti, Canada, Francia o Italia.



Settembre 1998 - agosto 1999; fonte: IGC;
Italia, Francia e Australia: previsioni IGC

Le differenze

Prassi di allora

Prassi attuale

Nozione di rifugiato e concessione della protezione

È riconosciuto un diritto di soggiorno soltanto alle persone perseguitate a causa delle loro attività politiche.

Nei confronti di coloro che cercano protezione per altri motivi, la Svizzera si considera un Paese di transito.

L'asilo permanente è accordato a chi è perseguitato dalle autorità del suo Paese a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche.

A chi ha fondato timore di essere esposto a seri pregiudizi della vita o dell'integrità fisica a causa di una guerra, di una situazione di violenza generalizzata o di altri motivi, è accordata protezione fino a che non sia cessata la minaccia.

Assistenza

La Confederazione presta assistenza soltanto a una parte dei rifugiati, la maggior parte dei quali deve provvedere da sé al proprio mantenimento o dipende dall'aiuto di congiunti o di istituti di soccorso.

I Cantoni garantiscono l'assistenza ai richiedenti l'asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati riconosciuti per tutta la durata del loro soggiorno. La Confederazione rimborsa le spese ai Cantoni.

Respingimento al confine

Fino al 1944, migliaia di rifugiati ebrei e appartenenti ad altre minoranze sono respinti al confine, anche se provenienti dalla Germania. Essi sono così esposti alla persecuzione e la loro vita è messa in pericolo.

Oltre il 90 per cento dei richiedenti l'asilo entra illegalmente in Svizzera. Soltanto una piccola parte di essi presenta domanda d'asilo al confine, come previsto dalla legge sull'asilo. Di questi, il 65 per cento ottiene un permesso di entrata, mentre tale permesso è negato alle persone rimanenti, poiché sono al sicuro anche negli Stati limitrofi e non hanno forti legami con il nostro Paese.